
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2021, n. 262

Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "MAIA 2.0";

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;

VISTO il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

RICHIAMATA, la D.G.R. n. 1204 del 22 luglio 2021 con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, ulteriori modifiche all'Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15 – bis, 15 – ter e 15 – quater;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito,

D E C R E T A

di adottare le seguenti integrazioni e modifiche all'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale "MAIA 2.0", approvato con D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e, successivamente, modificato con D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021:

INDICE

TITOLO I - L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I - AMBITO E RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Articolo 1 (Principi e finalità)**

CAPO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

- **Articolo 2 (Criteri di organizzazione)**
- **Articolo 3 (Strutture di coordinamento e dirigenziali)**

CAPO III - IL SISTEMA DI DIREZIONE

- **Articolo 4 (I Dipartimenti e le altre Strutture apicali)**
- **Articolo 5 (Sezioni di Dipartimento)**
- **Articolo 6 (Servizi)**
- **Articolo 7 (Strutture di Staff, di Progetto e speciali)**

CAPO IV - STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI, CONFERENZA DELLE SEZIONI, MANAGEMENT BOARD

- **Articolo 8 (Coordinamento dei Dipartimenti)**
- **Articolo 9 (Conferenza delle Sezioni)**
- **Articolo 10 (Management Board)**

CAPO V - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

- **Articolo 11 (Istituzione dei Dipartimenti)**
- **Articolo 12 (Gabinetto del Presidente)**
- **Articolo 13 (Segreteria Generale della Presidenza)**
- **Articolo 14 (Segreteria Generale della Giunta)**
- **Articolo 15 (Struttura speciale per l'attuazione del POR)**
- **Articolo 15 bis (Struttura speciale Comunicazione Istituzionale)**
- **Articolo 15 ter (Struttura speciale Cerimoniale, rappresentanza ufficiale dell'Ente e procedimenti protocollari)**
- **Articolo 15 quater (Struttura speciale Autorità di Gestione IPA INTERREG)**
- **Articolo 16 (Collegio degli esperti del Presidente)**

TITOLO II - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTI REGIONALI**CAPO I - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTE DI SEZIONE E SERVIZIO, ACCESSO ALLA DIRIGENZA - Articolo 17 (Accesso alla dirigenza regionale)****CAPO 11 - ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ' DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E DELLA DIRIGENZA**

- **Articolo 18 (Funzioni dei Direttori di Dipartimento)**
- **Articolo 19 (Attività organizzative dirigenziali)**
- **Articolo 20 (Funzioni dei dirigenti)**
- **Articolo 21 (Conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento)**
- **Articolo 22 (Conferimento dell'incarico di dirigente)**
- **Articolo 23 (Durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe - funzioni vicarie)**
- **Articolo 24 (Durata degli incarichi dirigenziali e figure analoghe - funzioni vicarie)**
- **Articolo 25 (Assegnazione obiettivi e risorse)**
- **Articolo 26 (Responsabilità dirigenziale)**

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- **Articolo 27 (Nuova struttura organizzativa)**

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

- **Articolo 28 (Abrogazioni).**

... (Omissis)

Art. 3

(Strutture di coordinamento e dirigenziali)

1. Il Presidente della Giunta Regionale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della Struttura del Gabinetto.
2. La Giunta Regionale è, invece, supportata dagli uffici della Segreteria Generale ad essa afferente.
3. La struttura organizzativa della Presidenza e della Giunta Regionale si articola in:
 - Gabinetto del Presidente
 - Segreteria Generale della Presidenza
 - Avvocatura Regionale
 - Segreteria Generale della Giunta Regionale
 - Struttura di Integrazione
 - Dipartimenti
 - Sezioni di Dipartimento
 - Servizi
 - Strutture di Staff
 - Strutture di Progetto
 - Strutture speciali:
 - o Struttura speciale per l'attuazione del POR;
 - o Struttura speciale Comunicazione Istituzionale;
 - o Struttura speciale Cerimoniale, rappresentanza ufficiale dell'Ente e procedimenti protocollari;
 - o Struttura speciale Autorità di Gestione IPA INTERREG.

(Omissis)...

Art. 7

(Strutture di Staff, di Progetto e speciali)

1. Le Strutture dirigenziali di Staff sono Servizi che hanno il compito di assicurare unitarietà, omogeneità ed efficienza nella programmazione, gestione e sviluppo delle risorse tecniche, finanziarie ed umane assegnate ai Dipartimenti o Strutture analoghe. Esse costituiscono, pertanto, lo strumento organizzativo per la gestione omogenea e coerente dei servizi e delle materie rientranti nella competenza istituzionale di ciascun Dipartimento quali:
 - il coordinamento e lo sviluppo delle persone;
 - l'incremento e l'integrazione dei sistemi informativi;
 - la coerenza contabile e giuridica di atti e provvedimenti;
 - la verifica dei sistemi di controllo interni ed esterni al Dipartimento;

- i processi di decentramento amministrativo e i processi partenariali;
 - la comunicazione e la trasparenza amministrativa.
2. Le Strutture di Progetto, la cui responsabilità è affidata ad un dirigente, curano la realizzazione di obiettivi temporali e trasversali alle Sezioni di Dipartimento, ai Dipartimenti o alle strutture analoghe. Esse provvedono all'attuazione di attività che necessitano di integrazione fra le varie strutture amministrative oppure attivano procedure amministrative straordinarie. Le Strutture di Progetto sono dipendenti dal Dipartimento nel cui ambito ricadono l'obiettivo o l'attività caratteristici del progetto e possono essere istituite anche per raggiungere obiettivi interdipartimentali.
3. Il grado di complessità delle Strutture di Progetto è determinato dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, sulla base della ponderazione effettuata per Servizi e Sezioni.
4. Le Strutture speciali sono preposte al perseguimento di obiettivi peculiari nell'ambito di particolari materie e settori d'intervento. Esse sono strutture organizzative nelle quali si concentrano specifiche competenze professionali e risorse finalizzate allo svolgimento di funzioni di programmazione, pianificazione, coordinamento e rappresentanza istituzionale.
5. Il posto di Responsabile della Struttura speciale non è compreso nella dotazione organica.

(Omissis)...

Articolo 13
(Segreteria Generale della Presidenza)

1. È istituita, presso la Presidenza, la Segreteria Generale della Presidenza.
2. Il Segretario Generale esercita il coordinamento dell'azione amministrativa di competenza dei Dipartimenti.
3. Nell'esercizio delle proprie prerogative il Segretario della Presidenza:
 - assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo svolta dagli organi di governo;
 - collabora alle iniziative concernenti i rapporti fra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché il Consiglio Regionale;
 - sovrintende alle fasi di redazione della proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nella fasi di attuazione ed aggiornamento dello stesso, nonché nelle procedure di rotazione degli incarichi dirigenziali e di gestione dei conflitti di interesse concernenti i Direttori di Dipartimento e figure analoghe, assicurando la terzietà dell'azione amministrativa;
 - cura il ciclo di gestione della performance;
 - si raccorda con le strutture organizzative della Giunta regionale;
 - assiste il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose;
 - assiste, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell'attività di relazione nazionale e internazionale;
 - coordina le strutture sott'ordinate;
 - cura gli adempimenti ed il coordinamento in materia di Bilancio Sociale di cui alla legge regionale n. 15/2014;
 - assicura la terzietà dell'azione amministrativa nell'adozione di atti che potrebbero creare conflitti di competenza tra il Dirigente di Sezione e le funzioni attribuite al medesimo dirigente avvalendosi anche di altri dirigenti regionali;

- sovrintende alle attività di supervisione, programmazione e controllo delle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione regionale nonché delle Agenzie regionali, in raccordo con le strutture competenti per materia;
- sovrintende al decentramento di compiti e funzioni amministrativi, nonché delle risorse umane, verso il sistema delle Autonomie locali;
- sovrintende alle attività di controllo e verifica della spesa relativa ai Programmi Comunitari;
- cura i rapporti con il sistema universitario regionale e con Enti ed Istituzioni in materia di alta formazione;

(Omissis)...

Articolo 15 bis
(Struttura speciale Comunicazione Istituzionale)

1. È istituita la Struttura speciale Comunicazione Istituzionale, alle dirette dipendenze del Gabinetto.
2. Il posto di Responsabile della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi a quello di Direttore di Dipartimento ed è affidato, previo avviso pubblico, con le modalità previste dall'articolo 21, comma 3; la sua durata è pari a quella prevista dall'art. 23 per i Direttori di Dipartimento.
3. Al responsabile della struttura non si applica il comma 8 dell'art. 21 del presente decreto.
4. Alla Struttura speciale Comunicazione Istituzionale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - accrescere l'efficienza e l'efficacia comunicativa della Regione Puglia;
 - gestire la divulgazione delle informazioni prodotte dalla Amministrazione regionale garantendo un contenuto di alto dettaglio informativo;
 - coinvolgere tutti gli attori del sistema socio-economico pugliese nei processi decisionali dell'amministrazione, sviluppando con essi, attraverso un'architettura condivisa, paritaria e partecipata, un dialogo continuo, dinamico, flessibile e multiforme, utile per il territorio regionale in termini anche di supporto alla programmazione;
 - accrescere la capacità della Regione Puglia nel monitorare gli effetti delle politiche e delle misure intraprese;
 - gestire, monitorare ed incentivare l'uso dei brand riconosciuti e patrocinati dall'Ente Regione;
 - svolgere l'incarico di Responsabile dell'Informazione e Comunicazione del POR;
 - cura e coordina le attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
5. Alla struttura, nell'ambito delle funzioni di cui al precedente comma, è affidato il coordinamento e accompagnamento dei Dipartimenti ed Agenzie nonché l'interlocuzione con il sistema amministrativo regionale.

Articolo 15 ter
(Struttura speciale Cerimoniale, rappresentanza ufficiale dell'Ente e procedimenti protocollari)

1. È istituita la Struttura speciale Cerimoniale, rappresentanza ufficiale dell'Ente e procedimenti protocollari, alle dirette dipendenze del Gabinetto.
2. Il posto di Responsabile della Struttura speciale Cerimoniale, rappresentanza ufficiale dell'Ente e procedimenti protocollari non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento. Ai fini della nomina del Responsabile e della durata dell'incarico si applicano il comma 3 dell'articolo 21 e i commi 1 e 2 dell'articolo 23.

3. Il Responsabile del Cerimoniale, rappresentanza ufficiale dell'Ente e procedimenti protocollari:
- cura gli aspetti organizzativi e protocollari degli incontri bilaterali e multilaterali, delle cerimonie ed eventi cui il Presidente della Regione partecipa, in forma ufficiale, in Italia e all'estero;
 - cura il coordinamento delle relazioni internazionali e i rapporti con rappresentanze diplomatiche per l'organizzazione di incontri istituzionali del Presidente e della Giunta regionale con delegazioni straniere;
 - svolge la supervisione delle attività di comunicazione della Regione Puglia rivolte all'estero;
 - partecipa al coordinamento e alla gestione della presenza istituzionale del Presidente della Regione alle iniziative pubbliche; fornisce assistenza, d'intesa con il Gabinetto, al Presidente e ai componenti della Giunta regionale in tutti gli eventi organizzati nella sede regionale, sul territorio regionale, nazionale ed estero, definendo i programmi attraverso contatti e sopralluoghi e predisponendo la presenza del personale addetto;
 - garantisce il presidio e l'organizzazione dei grandi eventi istituzionali nei quali è coinvolta la Regione Puglia;
 - cura l'ospitalità ufficiale di autorità italiane ed estere;
 - predispone l'assistenza alle delegazioni al seguito del Presidente, l'assistenza protocollare e il coordinamento organizzativo degli eventi all'estero assicurando le prestazioni di traduzione e interpretariato;
 - cura la gestione delle sedi di rappresentanza di Roma, Bruxelles e Tirana e gli adempimenti di carattere protocollare in occasione del loro utilizzo;
 - in raccordo con i Dipartimenti competenti per materia, coordina le sedi regionali distribuite nelle differenti province permettendo al Presidente ed alla Giunta Regionale di operare in modo pienamente decentrato;
 - segue l'attività del Comitato delle Regioni;
 - coordina la segreteria tecnica del Presidente e cura la corrispondenza del Presidente con organi costituzionali, autorità ecclesiastiche, rappresentanti di amministrazioni pubbliche, forze armate e dell'ordine, enti e associazioni.

Articolo 15 quater

(Struttura speciale Autorità di Gestione IPA INTERREG)

1. È istituita la Struttura speciale Autorità di Gestione IPA INTERREG, alle dirette dipendenze del Dipartimento Sviluppo Economico.
2. Il posto di Responsabile della Struttura speciale Autorità di Gestione IPA INTERREG non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento. Ai fini della nomina del Responsabile e della durata dell'incarico si applicano il comma 3 dell'articolo 21 e i commi 1 e 2 dell'articolo 23.
3. La Struttura speciale Autorità di Gestione IPA INTERREG svolge la funzione di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020.

(Omissis)...

* * * *

Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Gabinetto, alla Sezione Supporto Legislativo ed alla Sezione Personale e Organizzazione per i connessi adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Bari, addì 10 agosto 2021

EMILIANO